



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TREVISO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PISANI	PIETRO EMILIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CALLEGARI	DANTE	Relatore
<input type="checkbox"/>	QUER	LUIGI	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n° 504/09  
depositato il 20/03/2009

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 844030301649/2008 SANZ.AMMINISTR. 2003  
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO TREVISO

**proposto dal ricorrente:**

BENETTON GROUP S.P.A.  
VIA VILLA MINELLI 1 31050 PONZANO VENETO TV

**difeso da:**

LUPI PROF. AVV. RAFFAELLO  
VIA VILLA MINELLI 1 31050 PONZANO VENETO TV

**difeso da:**

STEVANATO PROF. AVV. DARIO  
VIA MINELLI 1 31050 PONZANO VENETO TV

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 844030301649/2008 IRPEG + IRAP 2003  
+INTERESSI  
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO TREVISO

**proposto dal ricorrente:**

BENETTON GROUP S.P.A.  
VIA VILLA MINELLI 1 31050 PONZANO VENETO TV

**difeso da:**

LUPI PROF. AVV. RAFFAELLO  
VIA VILLA MINELLI 1 31050 PONZANO VENETO TV

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 504/09

UDIENZA DEL

16/09/2009

ore 15:00

SENTENZA

N° 81/1/09

PRONUNCIATA IL:

16.09.2009

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

22.09.2009

Il Segretario  
COLLABORATORE TRIBUTARIC

(Annalisa Berizzi)

*Annalisa Berizzi*



(segue) *Sentenza N. 81/1/09*

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 504/09

UDIENZA DEL

16/09/2009

ore 15:00

**difeso da:**  
STEVANATO PROF. AVV. DARIO  
VIA MINELLI 1 31050 PONZANO VENETO TV

segue: Sentenze n. 81/1/09

## RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO

Ricorso avverso Avviso di Accertamento ai fini Irpeg-Irap 2003. In fatto:

La società qui ricorrente, a seguito riorganizzazione, nel 2003 costituisce tre nuove società ed in particolare cede l'attività commerciale alla Bencom Srl, quest'ultima società è stata oggetto di verifica fiscale. Vengono rilevati due contratti di agenzia con società che hanno sede nell'isola di Man a basso regime fiscale. I rapporti economici intercorsi tra la Soc. Bencom Srl e queste due società estere sono state oggetto di denuncia penale, procedimento peraltro conclusosi con l'archiviazione. Ottenute le dovute autorizzazioni dalla procura della Repubblica, la G.d.F. procede a verifica fiscale nei confronti della qui ricorrente Benetton Group. S.p.A. che in origine aveva stilato i contratti di agenzia con le due società estere.

I verificatori, con ampie motivazioni e riferimenti legislativi si soffermano su due rilevi fatti propri in sede accertativa dall'ufficio:

- I rapporti di agenzia con due società estere in presunta violazione dell'art. 76 comma 7 bis T.U.I.R. ( poi art. 110 comma 10)
- La deduzioni di costi per sponsorizzazioni sportive eccedenti i limiti di cui al comma 8, art. 90 L. 289/2002 (finanziaria 2003).

Complessivamente i due rilievi inducono l'ufficio a considerare indeducibili costi per € 7.955.645,00 (€ 3.587.710,00 costi di cui alle due società estere e € 4.367.935,00 sponsorizzazioni)

Per quanto concerne il primo rilievo la ricorrente ampiamente dibatte ed in buona sostanza ritiene che ai sensi del citato art. 110 T.U.I.R., la documentazione esibita comprovi ampiamente le condizioni poste dalla legge ovvero che l'impresa estera svolga effettivamente attività e che questa attività risponda ad un effettivo interesse economico, oppure in alternativa che l'operazione ha avuto concreta esecuzione e

segue: Sentenza N. 81/1/03

risponda comunque ad un effettivo interesse economico. Rileva in via di diritto che l'ufficio non ha rispettato le condizioni poste dal citato articolo di legge:

- L'ufficio invia un questionario e non l'apposito invito al fine di consentire la produzione delle prove contrarie.
- L'ufficio eleva l'avviso di accertamento prima dello scadere del termine di 90 gg.
- L'avviso di accertamento (di conseguenza) non dà specifica motivazione del perché non sono state prese in considerazione le prove adotte comunque nei termini da parte della ricorrente. In questo senso denuncia palese violazione del comma 11 del citato art. 110 T.U.I.R.

Su questi punti l'ufficio ampiamente dibatte ed in sintesi ritiene che l'invito è insito nel questionario inviato e ne riproduce il testo da cui si evince la richiesta di fornire la documentazione utile a comprovare la sussistenza dei presupposti di cui sopra. Per quanto concerne il termine di 90 gg. con riferimento agli artt 12 L. 212/2000 e art. 43 DPR 600/73 ritiene lo stesso non perentorio e comunque non viene leso il diritto di difesa ed infine per quanto concerne la motivazione ripercorre l'ampia disamina fatta in sede di P.V.C. dai verificatori.

Per quanto concerne il secondo rilievo, sia l'ufficio, sia la ricorrente disquisiscono sulla natura dei costi sostenuti. Il primo insiste che le sponsorizzazioni a società dilettantistiche soggiacciono comunque al limite massimo deducibile imposto dalla legge, ovvero € 200.000,00, la seconda sostiene invece che la questione deve essere vista nel complesso della politica di gestione dell'immagine della Benetton Group S.p.A. dove non ha più rilevanza la definizione di società dilettantistica o professionale, risultando preponderante la politica pubblicitaria alla sponsorizzazione fine a se stessa.

segue: Sentenza N. 81/1/08

LA COMMISSIONE OSSERVA:

Vanno innanzitutto affrontati i rilievi di diritto mossi dalla ricorrente.

In ordine al termine di 90 gg. posto dal comma 11 dell'art. 110 T.U.I.R.:

- L'art. 12, ultimo comma, L. 212/2000 introduce un termine di 60 gg. che deve intercorrere tra la data del rilascio del P.V.C. e l'avviso di accertamento al fine di consentire al contribuente di fornire osservazioni o richieste che devono essere valutate dall'ufficio prima che sia emesso l'avviso di accertamento. Sussiste quindi un termine riferito alle presunzioni che scaturiscono dall'attività investigativa e questo termine è dato al fine di fornire prove di difesa.

- Il comma 11 dell'art. 110 T.U.I.R., rimanendo nell'oggetto di questo contendere, dispone che l'Amministrazione finanziaria, in riferimento ai dati "separatamente indicati in sede di dichiarazione dei redditi", invii un invito a fornire idonea documentazione e dà termine a favore del contribuente di 90 gg. prima che l'ufficio proceda ad elevare avviso di accertamento.

Dal combinato dei due disposti di legge appare si possa assumere che se l'eccezione di presunta indeducibilità dei costi in trenti operazioni intervenute con soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata viene sollevata in sede di verifica, l'ufficio può procedere ad accertare tale presunta indebita deduzione dopo il termine di 60 gg. dal rilascio del P.V.C., se invece il rilievo procede in sede diversa e quindi anche a seguito della liquidazione della denuncia annuale, il termine e le modalità di investigazione soggiacciono a quanto disposto dal citato art. 110 T.U.I.R. In quest'ottica non è condivisibile la pretesa nullità dell'atto accertativo emesso prima del periodo dei 90 gg. di cui sopra, proprio perché nei termini di cui al citato art 12 L. 212/2000 e comunque non è venuta a mancare al contribuente la possibilità di difesa, possibilità che in ogni caso permane anche in sede contenziosa.



segue: Sentenza N. 81/1/09

Proprio per queste conclusioni non appare condivisibile la mozione di nullità dell'avviso di accertamento anche sotto l'aspetto della presunta mancata motivazione in quanto l'ufficio non avrebbe giustificato il perché vengono disattese le prove adottate dalla contribuente, sia perché la contribuente ha presentato le proprie giustificazioni in data 19 gennaio 2009, ovvero oltre i 60 gg dalla data del rilascio del P.V.C., sia perché in sede contenziosa l'ufficio ampiamente dibatte la difesa di parte.

Sulla questione del presunto mancato invio dell'invito di cui allo stesso art. 110 T.U.I.R., oltre a quanto sopra considerato ed in subordine, basti rilevare che la legge non prevede una formula speciale per tale invito e comunque, da quanto risulta agli atti, in sede di questionario l'ufficio formula esplicitamente l'invito di presentare documenti e prove al fine di rimuovere la presunzione risultante dal P.V.C.

Nel merito:

Si dà atto che la complessa disamina fatta dai verificatori e ripresa in sede accertativa dall'ufficio è di per se stessa bastante a sostenere la presunzione di indeducibilità dei costi inerenti operazione intrattenute con soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata, ma dalla documentazione esibita risulta ancor più evidente l'insostenibilità delle tesi della ricorrente in quanto viene a mancare soprattutto la dimostrazione dell'effettivo interesse economico. Si rileva che a fronte dei servizi resi dall'agente (o subagente) effettivamente operante nel territorio e quindi fautore dell'ampliamento della clientela e del suo mantenimento con conseguente gestione dei campionari e delle politiche conseguenti la gestione del mercato affidato, il costo effettivo per il servizio è del 4,25% per il mercato Irlandese e dello 0,2% per il mercato greco (vedi contratti di subagenzia), mentre i costi realmente sostenuti dalla ricorrente a fronte degli stessi medesimi servizi, risulta essere del 6,25% per il

sequi: Sentenza n. 81/1/09

mercato Irlandese e del 5% per il mercato Greco. (Vedi contratti di agenzia intrattenuti con i soggetti residenti nell'isola di Man), e quindi di fatto rimane indimostrato l'interesse economico di sostenere maggiori costi per ottenere gli stessi identici servizi. Non appare nemmeno accoglibile la giustificazione addotta dalla ricorrente in ordine al costo che avrebbe comportato il recedere dai contratti esistenti con gli agenti per fare i contratti di agenzia direttamente con i sub agenti, infatti dar spazio a considerazioni di questo tipo potrebbe avvalorare ancor di più la tesi sostenuta dall'ufficio della antieconomicità che in questo caso verrebbe indirettamente riconosciuta dalla stessa ricorrente. Affermare che l'interesse economico sia conclamato dai risultati ottenuti nei due mercati non assolve l'onere di provare che il maggior costo sostenuto per il servizio (maggiore rispetto al costo relativo ai contratti di subagenzia), abbia realizzato un surplus di risultati tale da dimostrare l'interesse economico nel sostenere il maggior costo e ciò agli atti non risulta sufficientemente comprovato.

Per quanto concerne le spese di sponsorizzazione, nel caso di cui si discute, non appare sia rigidamente applicabile l'art. comma 8, art. 90 L. 289/2002 in quanto il progetto pubblicitario tipico di questa impresa che lega la propria notorietà anche allo sport invade molteplici campi di immagine e non risulta, nel caso di cui si discute, sia definibile in maniera chiara il contorno che individua certamente il puro costo delle sponsorizzazioni con il più complesso costo pubblicitario e di immagine. Si ritiene quindi che nel caso in questione si debba prendere in considerazione che alcune sponsorizzazioni a società dilettantistiche rilevanti in termini di notorietà, possono essere assimilate a costi pubblicitari essendo il ritorno di immagine superiore alla sponsorizzazione fine a se stessa.

Stanti gli elementi documentati in questo giudizio e per i motivi sopra detti, il

segue : Sentenza n. 81/1/09

ricorso viene parzialmente accolto escludendo le riprese in ordine ai costi delle sponsorizzazioni. Dato l'esito di parziale accoglimento del ricorso le spese di giudizio vengono integralmente compensate. La suesposta decisione rende superfluo discutere sull'istanza di riesame dell'istanza di sospensione cautelare ex art. 47, 8° comma D.lgs 546/92 presentata il 10 settembre 2009.


**P.Q.M.**

La Commissione, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la nullità dell'avviso di accertamento per la parte relativa alla ripresa a tassazione delle spese di sponsorizzazione. Conferma nel resto. Spese compensate.

Così deciso in Treviso li, 16 settembre 2009

*IL RELATORE*

(Callegari Dante)



*IL PRESIDENTE*

(Pisani Pietro Emilio)

